



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006
modificato con:

D.C.C. n. 183 del 03.08.2007

D.C.C. n. 270 del 23.10.2007

D.C.C. n. 12 del 19.01.2009

D.C.C. n. 77 del 28.05.2025

D.C.C. n. 149 del 30.07.2026

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme e gli indirizzi per il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. 31.03.98 n. 114, titolo X, e della legge regionale 04 .10.99 n. 26, capo II, e successive modificazioni.

Per il mercato al dettaglio dei prodotti ittici in piazza A.Costa si applica inoltre lo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale

Art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Con posteggio dato in concessione per dieci anni sulle aree appositamente previste con le caratteristiche e forme di seguito indicate:
 - ☐ Mercati giornalieri annuali e stagionali
 - ☐ Mercati settimanali
 - ☐ Posteggi disgiunti dai mercati annuali e stagionali
 - ☐ Posteggi presso ospedali, cimiteri o altre strutture di pubblico interesse
 - ☐ Mercati straordinari collegati ad eventi particolari
 - ☐ Fiere in occasione di ricorrenze locali o manifestazione di interesse pubblico locale riservate ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
- b) Su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata ai sensi del presente regolamento, purché in forma itinerante.

Art. 3 – Autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite in forma di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice secondo le norme vigenti.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti italiani. I cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea devono dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di famiglia.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio abilita anche:

- ☐ all'esercizio in forma itinerante nel territorio marchigiano su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata
- ☐ alla partecipazione, nel territorio marchigiano, all'assegnazione dei posteggi nei mercati non assegnati o non occupati
- ☐ alla partecipazione all'assegnazione di posteggi nelle fiere su tutto il territorio nazionale

L'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante abilita, su tutto il territorio nazionale, anche:

- ☐ alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali o altri luoghi ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago
- ☐ alla partecipazione all'assegnazione dei posteggi nei mercati non assegnati o non occupati
- ☐ alla partecipazione all'assegnazione di posteggi nelle fiere.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio relativo al settore alimentare si considerano in possesso del requisito professionale anche gli artigiani, i produttori agricoli ed i pescatori che possono comprovare di aver regolarmente esercitato in proprio o in qualità di coadiutore familiare, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari derivanti dalla propria attività di produzione, coltivazione, allevamento o pesca. Si considerano altresì in possesso del requisito professionale per l'esercizio del commercio relativo al settore alimentare gli esercenti che possono comprovare di aver regolarmente esercitato in proprio o in qualità di coadiutore familiare, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o aver frequentato o superato con esito positivo il corso professionale o l'esame di idoneità per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, da svolgersi su posteggio o in forma itinerante abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs n. 114 del 31.03.98, resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con la modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Non è consentita la vendita di prodotti alimentari su posteggi collocati in aree destinate alla vendita di prodotti non alimentari.

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

Art. 4 – Mercati e posteggi per attività a carattere permanente

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche con posteggio per attività a carattere permanente sono indicate nell'allegato A.

Eventuali integrazioni o riduzioni delle aree di svolgimento e del numero massimo dei posteggi dei mercati di cui sopra nonché l'individuazione di nuove aree da destinare alla concessione di posteggi per attività a carattere permanente e la definitiva soppressione o il definitivo trasferimento di quelle già previste sono disposte con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

L'individuazione di nuove aree o di un diverso giorno di svolgimento in caso di trasferimento **temporaneo**, totale o parziale, di un mercato è disposto con deliberazione della Giunta Comunale.

L'esatta delimitazione delle aree, il numero dei posteggi disponibili per le assegnazioni e loro dislocazione e dimensioni, la delimitazione degli spazi per la circolazione pedonale all'interno delle aree di mercato, l'eventuale individuazione di zone riservate alla vendita di generi e specializzazioni del settore alimentare sono disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 5 - Autorizzazioni di posteggio per attività a carattere permanente.

Le autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente nel rispetto dei criteri previsti all'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 e successive modifiche e delle norme sul procedimento approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Ai fini della formazione delle graduatorie tra i richiedenti di posteggio, il numero delle presenze effettive è determinato distintamente per ciascun posteggio di mercato sulla base delle dichiarazioni degli interessati e degli atti relativi alle concessioni esistenti presso gli uffici comunali.

Il numero delle presenze di spunta è determinato distintamente per ciascun mercato sulla base delle rilevazioni effettuate dai Vigili Urbani e riportate sui fogli giornalieri controfirmati dagli interessati.

Non vengono conteggiate le presenze acquisite quando l'operatore sia rimasto assente alle operazioni di spunta per un periodo ininterrotto superiore ad un anno.

Le autorizzazioni e concessioni di posteggio presso cimiteri, ospedali ed altri luoghi di pubblico interesse vengono rilasciate e regolate tramite bando pubblico comprendente la

concessione per la realizzazione delle strutture di vendita e la gestione dell'attività. Tra gli elementi di valutazione delle richieste può essere prevista anche l'offerta di un canone aggiuntivo di concessione.

Art. 5 – Mercati e posteggi per attività stagionale

Per mercati e posteggi isolati a carattere stagionale s'intendono le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, composte da un insieme di posteggi o da posteggi isolati, destinati all'esercizio di attività per uno o più o tutti i giorni della settimana in un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

Le aree da destinare a mercati e posteggi a carattere stagionale sono di massima localizzate nelle zone turistiche costiere allo scopo di integrare l'offerta di merci al dettaglio.

La localizzazione di dette aree, le modalità per l'organizzazione e svolgimento dei mercati stagionali e per il rilascio delle relative autorizzazioni sono disposte annualmente con provvedimento del Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle norme sul procedimento e dei criteri adottati dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

In occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone possono essere effettuati mercati straordinari e possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a commercianti titolari di esercizi di vicinato o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, associazioni ONLUS nonché a imprenditori agricoli e artigiani per la vendita di merci di propria produzione e ad artisti per la vendita di proprie opere.

Dette autorizzazioni sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dal Comune o dagli organizzatori dei predetti eventi e sono valide solo per i giorni e luoghi di svolgimento degli stessi.

Ad ogni operatore può essere rilasciata una sola autorizzazione per evento ed il periodo di validità non può essere superiore a trenta giorni.

Le modalità di organizzazione e svolgimento dei mercati straordinari e per il rilascio delle autorizzazioni temporanee sono disposte di volta in volta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle norme sul procedimento e dei criteri adottati dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - Subentro e reintestazione delle autorizzazioni.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio comporta il trasferimento dell'autorizzazione e della concessione del posteggio a chi subentra.

La reintestazione è effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 32 della legge regionale n. 26/1999 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo l'autorizzazione è revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 8 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi

Nei mercati con attività a carattere permanente, i posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 e successive modificazioni.

L'assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Municipale in servizio di vigilanza nei mercati dopo le operazioni di controllo o spunta degli operatori presenti.

Gli interessati a partecipare all'assegnazione devono presentarsi al personale addetto della Polizia Municipale muniti della copia dell'autorizzazione valida per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su aree pubbliche nel territorio marchigiano e l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro le ore otto o altro orario stabilito dal Responsabile del Servizio competente.

Ai fini di cui sopra il numero delle presenze effettive è determinato distintamente per ciascun mercato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Polizia Municipale e della documentazione relativa al pagamento della TOSAP.

Il numero delle presenze di spunta è determinato distintamente per ciascun mercato sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Polizia Municipale e riportate sui fogli giornalieri controfirmati dagli interessati nonché su supporti informatici.

Non vengono conteggiate le presenze acquisite quando l'operatore sia rimasto assente alle operazioni di spunta per un periodo ininterrotto superiore ad un anno. Vengono a tal fine considerati anche i periodi di assenza iniziati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Non possono essere assegnate ad altro operatore i posteggi costituiti da chioschi, locali o aree ove si trovano strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo

Non si procede all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi nei mercati straordinari..

I posteggi rimasti liberi nei mercati con attività a carattere stagionale ed altri mercati con non più di sei posteggi possono essere utilizzati, trascorsi quindici minuti dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, per la sosta di operatori in possesso di autorizzazione valida per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su aree pubbliche nel territorio marchigiano.

In caso di concorrenza tra più operatori la priorità è stabilita in base alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche risultante dal Registro Imprese.

Per l'assegnazione dei posteggi disgiunti dai mercati e dei posteggi riservati ai produttori agricoli, temporaneamente liberi, i soggetti legittimati a svolgere l'attività devono presentare domanda di autorizzazione al Responsabile del Servizio comunale competente che la rilascia per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare e comunque non superiore a quattro mesi.

Art. 9 – Verifica delle presenze

I titolari di concessione di posteggio hanno l'obbligo di utilizzare il posteggio assegnato e di allestirlo con le attrezzature e le merci per la vendita prima delle ore otto o altro orario di inizio dell'attività di vendita indicato sull'atto di concessione del posteggio.

Le operazioni di controllo degli operatori presenti sui posteggi sono effettuati dal personale della Polizia Municipale all'uopo incaricati che provvede:

- a. a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio
- b. ad assegnare giornalmente i posteggi rimasti liberi ad altri operatori secondo le modalità previste nel presente regolamento
- c. a far eseguire le disposizioni previste nel presente regolamento e di ogni altra emanata dai competenti organi del Comune.

Trascorsi quindici minuti dall'orario di inizio dell'attività di vendita i titolari dei posteggi rimasti liberi vengono considerati assenti ed i posteggi vengono ritenuti liberi per l'assegnazione ad altri operatori. Il titolare del posteggio giunto sul posto oltre l'orario massimo di cui al comma precedente non può per alcun motivo rivendicarne l'utilizzo per il giorno di mercato.

Art. 10 - Assenze

Ai titolari di concessione è consentito assentarsi in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente non superiori a quattro mesi nel caso di posteggi per attività giornaliera e non superiori a sedici giornate nel caso di posteggi per attività settimanale.

Nel caso di posteggio stagionale o comunque con durata inferiore all'anno, le assenze consentite sono calcolate in proporzione al periodo di validità della concessione in ciascun anno.

Non sono computate nei periodi di cui sopra le assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare, assistenza familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) qualora debitamente documentate.

Le assenze per malattia devono essere documentate mediante presentazione di certificazione medica; in caso di periodi giustificati per malattia durante i quali l'operatore si presenta nel proprio posteggio è sospesa la validità della certificazione medica.

Non sono altresì computate:

- ☐ le assenze nelle giornate di lunedì nei posteggi per attività giornaliera
- ☐ le assenze dovute a maltempo qualora attestate dal personale della Polizia Municipale
- ☐ altre causa di forza maggiore.

Art. 11 - Modifica ubicazione dei posteggi.

In caso di ristrutturazione, soppressione, trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, la riassegnazione dei posteggi è effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente con le modalità previste nelle deliberazioni comunali di cui all'art. 4 - Mercati e posteggi per attività a carattere permanente - del presente regolamento e dei criteri di priorità stabiliti all'art. 22 della legge regionale n. 26/1999.

Art. 12 - Disposizioni per i posteggi

All'infuori del caso di cui all'articolo precedente è vietata ogni cessione totale o parziale del posteggio a terzi.

Lo scambio consensuale di posteggio può essere autorizzato solo all'interno dello stesso mercato nel rispetto dell'eventuale suddivisione in settori merceologici e di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 26/1999. Lo scambio di posteggio non comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti.

Gli operatori che ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 hanno acquisito il diritto ad utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato hanno l'obbligo di mantenere fisicamente distinte e separate le attrezzature di vendita utilizzate per ciascun posteggio nel rispetto delle dimensioni indicate nell'atto di concessione.

E' consentito l'esercizio su delega nel rispetto delle modalità previste dall'art. 34 della legge regionale n. 26/1999.

Art. 13 - Attrezzature di vendita

Gli operatori devono utilizzare attrezzature di vendita adeguate alle dimensioni, ubicazione e caratteristiche dell'area concessa.

Nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale la Giunta Comunale, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, può stabilire che la concessione dei posteggi sia condizionata all'uso di attrezzature di vendita di particolari caratteristiche o limitata a particolari tipologie di prodotti, ai fini della salvaguardia delle predette aree.

Le limitazioni e le particolari condizioni di cui sopra sono inserite nell'autorizzazione e concessione del posteggio al momento del rilascio o anche successivamente.

L'utilizzazione di box, chioschi, locali, strutture o attrezzature fissate o meno al suolo in maniera stabile o comunque tali da determinare un'occupazione dell'area a carattere permanente è consentita solo se espressamente indicata sulla concessione del posteggio e previa verifica del rispetto di ogni disposizione prevista nelle norme urbanistiche e nei regolamenti comunali in materia di edilizia, di igiene e sanità e di polizia urbana.

Il collocamento delle attrezzature sul posteggio e la rimozione delle stesse deve avvenire nel rispetto degli orari indicati nell'atto di concessione del posteggio. In mancanza di ogni altra indicazione, il collocamento delle attrezzature deve avvenire entro i sessanta minuti precedenti l'orario di inizio dell'attività di vendita stabilita dall'ordinanza che disciplina gli orari delle attività commerciali e la rimozione deve essere completata entro i trenta minuti successivi all'orario stabilito per la fine dell'attività di vendita stabilito nell'ordinanza predetta.

Al fine di non creare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, è fatto divieto di effettuare le operazioni di rimozione delle attrezzature di vendita prima dell'orario previsto per la fine dell'attività di vendita, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 14 - Disciplina dell'attività di vendita

Nell'esercizio dell'attività gli assegnatari dei posteggi devono rispettare i seguenti obblighi, modalità e divieti:

- obbligo di tenere a disposizione durante l'attività di vendita l'autorizzazione con la copia di eventuali comunicazioni di delega, la documentazione relativa alla concessione del posteggio e, se prescritto, il libretto di idoneità sanitaria e di esibirli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente ad un documento di identità.
- divieto di effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'atto di concessione del posteggio;
- obbligo di mantenere tra ciascun posteggio uno spazio libero di 50 cm. o altra misura indicata nell'atto di concessione;
- il posizionamento delle tende di copertura del posteggio deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei pedoni;
- divieto di appendere la merce in esposizione fuori dai limiti del posteggio;
- divieto di impegnare con i banchi di esposizione, merci o attrezzature di vendita gli spazi riservati ad uscite di sicurezza, apparecchiature antincendio o accessi alle abitazioni;
- obbligo di garantire il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati per pubblica necessità;
- obbligo di mantenere i banchi di esposizioni delle merci in condizioni decorose ed efficienti;
- divieto di tenere in vista intorno al banco di vendita scatoloni, cassette o altri tipi di imballaggi vuoti
- divieto di richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce o con grida e schiamazzi eccedenti la normale tollerabilità;
- divieto di danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico
- divieto di tenere materie infiammabili, pericolose o che sono causa di esalazioni nocive o di cattivo odore;
- obbligo di lasciare il posteggio di cui è assegnatario libero e pulito al termine dell'orario di attività di e di vendita e di depositare i rifiuti prodotti dall'attività nel posteggio negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite nel regolamento per il servizio di igiene urbana ed ambientale.

Durante lo svolgimento del mercato è fatto obbligo a chiunque di rispettare le seguenti regole:

- osservare le norme del codice della strada, dei regolamenti ed ordinanze comunali che disciplinano la materia;
- durante l'orario dell'attività del mercato sono vietate negli spazi destinati al passaggio pedonale, la circolazione e la sosta di veicoli compresi cicli e motocicli, fatta eccezione per quelli di soccorso o comunque autorizzati;
- è vietato occupare spazi per sollecitare offerte, curare raccolte o sottoscrizioni o per effettuare forme pubblicitarie senza preventiva autorizzazione;
- è vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita

Art. 15 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio.

Il titolare decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

1. mancato inizio dell'attività di vendita nel posteggio entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione o, se successiva, dell'autorizzazione alla quale è riferita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. mancato inizio dell'attività di vendita nel posteggio da parte del subentrante per atto tra vivi entro sei mesi dalla data di acquisto dell'azienda o ramo di azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. mancato inizio dell'attività di vendita nel posteggio da parte del subentrante per causa di morte entro dodici mesi dalla data della successione ereditaria, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
4. mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quanto stabilito nel precedente articolo 10 – Assenze.
5. ogni altro caso previsto dalle norme sull'esercizio dell'attività di cui al Capo II della legge regionale n. 26/99 e successive modifiche.

La concessione del posteggio può essere revocata senza oneri per il Comune per motivi di pubblico interesse risultanti da atti o provvedimenti dei competenti organi comunali. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale come previsto dall'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 26/1999 e successive modificazioni.

La decadenza e la revoca della concessione sono dichiarata e notificate all'interessato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare sia stato dichiarato decaduto dalla concessione del posteggio indicata sull'autorizzazione, per uno dei motivi di cui al precedente articolo 15.
- b) qualora sia stata disposta la revoca della concessione
- c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 114/1998

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è adottato dal responsabile del Servizio competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

TITOLO III ATTIVITA DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17 - Autorizzazioni alla attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente nel rispetto dei criteri previsti all'art. 31 della legge regionale n. 26/1999 e successive modifiche e delle norme sul procedimento approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, senza esposizione della merce su banchi fissi.

Per aree pubbliche si intendono: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Art. 18 - Divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

L'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora oltre la quale deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. E' comunque consentita la sosta per il tempo necessario a servire gli acquirenti presenti presso il punto di sosta alla scadenza dell'ora.

E' consentita la sosta nei posteggi isolati non costituiti da chioschi o altre attrezzature fisse e nei mercati con non più di sei posteggi qualora gli stessi non siano stati assegnati ad alcun operatore o qualora non siano occupati dagli assegnatari entro i limiti orari previsti dal presente regolamento.

Al fine di salvaguardare il valore storico archeologico artistico e ambientale delle aree del Centro Storico è vietato l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante all'interno della zona delimitata dalle seguenti strade e luoghi: viale XII Settembre, viale A. Gramsci, viale B. Buozzi, Porto Canale, linea ferroviaria, piazzale F.lli Rosselli, via F. Cavallotti, piazzale della Stazione FF.SS. Il divieto si estende alle aree pubbliche comprese entro una fascia di metri 50 dal limite esterno della carreggiata delle strade che delimitano la zona.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della viabilità nelle zone dell'immediata periferia con maggior intensità di traffico, l'esercizio della vendita in forma itinerante è inoltre vietata sulle seguenti aree di circolazione:

- VIALE ADRIATICO - LARGO DELLA LANTERNA - VIA NAZARIO SAURO - VIA C. SIMONETTI - VIALE CAIROLI - PIAZZALE AMENDOLA - VIALE GIOSUE' CARDUCCI - VIA DEL MOLETTA - LUNGOMARE COSTA VIVA
- VIA VITTORIO VENETO, VIA G. GABRIELLI
- Strada Nazionale Adriatica dal ponte sul Metauro al ponte sull'Arzilla nei tratti più precisamente

denominati: VIALE PICENO, VIA C, PISACANE, VIALE XII SETTEMBRE, VIALE GRAMSCI, VIALE B. BUOZZI, VIALE 1° MAGGIO salvo l'individuazione, a seguito di verifica e sopralluogo della Polizia Municipale, di aree idonee al commercio itinerante, che non costituiscono pericolo per la viabilità e la sicurezza delle persone.

- Strada Nazionale Flaminia dall'incrocio con il viale A. Gramsci fino al cavalcavia sull'autostrada A14 nei tratti più precisamente denominati: VIA ROMA - VIA FLAMINIA.

Il divieto si estende alle aree pubbliche comprese entro una fascia di metri 50 dal limite della carreggiata su ciascun senso di marcia delle aree di circolazione sopra indicate.

I divieti e limitazioni si applicano anche agli imprenditori agricoli che sulla base della normativa vigente sono legittimati a vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ed a ogni altro esercente l'attività di vendita su aree pubbliche non munito di regolare concessione o autorizzazione per l'uso di posteggio .

In caso di violazione del divieto, qualora vi sia grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, la forza pubblica può disporre anche la rimozione forzata di veicoli, attrezzature ed impianti utilizzati per la vendita.

Art. 19 - Attività di vendita su aree pubbliche del demanio marittimo.

L'attività di vendita su aree pubbliche del demanio marittimo è soggetta al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

Per l'attività di vendita da svolgersi su aree pubbliche del demanio marittimo di competenza comunale il nulla osta è rilasciato dal Responsabile del servizio competente sulla base degli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta Comunale.

L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività potrà essere esercitata esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- la merce posta in vendita non dovrà essere esposta su banchi fissi;
- la fascia di arenile fino a mt.5 (cinque) dalla battigia dovrà essere lasciata libera in quanto destinata a libero transito;
- è fatto obbligo di esibire il nulla osta ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- il nulla osta è strettamente personale e non esime l'interessato dall'obbligo di essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni prescritte.

Art. 20 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante sono revocate nei seguenti casi:

1. mancato inizio dell'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. sospensione dell'attività itinerante per più di un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi.
3. qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 114/1998

L'inizio e la sospensione dell'attività sono accertate sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

La decadenza e la revoca dell'autorizzazione sono dichiarate e notificate all'interessato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

TITOLO IV IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 21 - Imprenditori agricoli

La vendita su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli che sulla base della normativa vigente sono legittimati a vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende può essere svolta:

- a) Con posteggio dato in concessione sulle aree appositamente riservate in:
 - ☐ Mercati giornalieri
 - ☐ Mercati settimanali
 - ☐ Posteggi disgiunti dai mercati annuali e stagionali
 - ☐ Mercati straordinari collegati ad eventi particolari
 - ☐ Fiere in occasione di ricorrenze locali o manifestazione di interesse pubblico locale non riservate ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
- b) Su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata ai sensi del presente regolamento, purché in forma itinerante.
- c) presso il domicilio del consumatore, nonché in locali o altri luoghi ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago

La vendita diretta su aree pubbliche in forma itinerante e presso il domicilio del consumatore è soggetta a previa comunicazione da inviare al Comune ove ha sede l'azienda di produzione e può essere iniziata decorsi trenta giorni del ricevimento della comunicazione

L'attività di vendita al dettaglio con posteggio è soggetta a previa comunicazione indirizzata al Sindaco del comune in cui s'intende esercitare la vendita e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 114/98 e del presente regolamento.

Il numero, la dislocazione e dimensioni dei posteggi nei mercati e altri luoghi riservati alla vendita su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli sono disposte con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese agricole e del commercio.

La concessione dei posteggi è effettuata periodicamente dal Responsabile del Servizio competente mediante la formazione di una graduatoria tra le domande tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1. assegnazione per miglioramento agli operatori già presenti sulla base di:
 - ☐ maggior numero di presenze effettive maturate sui posteggi nell'ambito comunale
 - ☐ anzianità di inizio attività agricola attestata dal Registro Imprese
- 2. assegnazione a nuovi richiedenti sulla base di:
 - ☐ maggior numero di presenze effettive maturate sui posteggi nell'ambito comunale
 - ☐ anzianità di inizio attività agricola attestata dal Registro Imprese

Nessun imprenditore agricolo può utilizzare contemporaneamente più di un posteggio nello stesso mercato.

La concessione del posteggio è revocata in caso di perdita dei requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita previsti all'art. 4 del D.lgs n. 228/01.

La concessione è altresì revocata in caso di mancato utilizzo del posteggio per un periodo ininterrotto di quattro mesi.

All'attività di vendita su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli si applicano inoltre le disposizioni del presente regolamento che riguardano la concessione dei posteggi e le soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, purché non contrastanti con specifiche disposizioni del presente articolo.

TITOLO V FIERE

Art. 22 - Istituzione, soppressione e spostamento.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità e dotate di un adeguato numero di posteggi, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Le manifestazioni che sono definite fiere sono individuate nell'allegato B in cui sono indicati le aree ed i giorni di svolgimento, il numero minimo e massimo dei posteggi, la superficie minima e massima di ciascun posteggio.

L'istituzione, la soppressione, il trasferimento definitivi delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori.

L'individuazione di nuove aree o di un diverso giorno di svolgimento in caso di trasferimento **temporaneo**, totale o parziale, di una fiera è disposto con deliberazione della Giunta Comunale.

L'esatta delimitazione delle aree, il numero dei posteggi disponibili per le assegnazioni e loro dislocazione e dimensioni, la delimitazione degli spazi per la circolazione pedonale all'interno delle aree delle fiere, l'eventuale individuazione di zone riservate alla vendita di generi e specializzazioni del settore alimentare e a particolari tipologia di operatori sono disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Per le altre manifestazioni che si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività non comprese nell'elenco di cui più sopra, si applicano le disposizioni relative ai mercati straordinari e quelle contenute negli appositi provvedimenti istitutivi.

Per l'organizzazione delle fiere ed altre manifestazioni di cui al presente regolamento il Comune può avvalersi di apposite ditte esterne.

In tal caso il Comune provvede:

1. alla assegnazione alla ditta esterna dell'area sulla quale si realizza la manifestazione ed alla consegna della planimetria dell'area con l'indicazione del numero e dimensioni dei posteggi
2. alla verifica dei requisiti per l'ammissione delle domande ed alla formulazione della graduatoria da trasmettere alla ditta esterna
3. al servizio di vigilanza annonaria di competenza della Polizia Municipale

La ditta esterna provvede:

1. al versamento della TOSAP e di quant'altro dovuto per l'uso delle aree sulla quale si svolge la manifestazione
2. all'assegnazione dei posteggi in collaborazione con i servizi comunali competenti, sulla base della graduatoria redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed approvata dal Responsabile del Servizio
3. all'allestimento dei posteggi compreso il servizio di illuminazione
4. alla riscossione diretta delle quote di partecipazione dovute dagli assegnatari di posteggio

Art. 23 - Assegnazione posteggi nelle fiere.

Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo lettera raccomandata o presentate direttamente a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera. Per le domande inviate a mezzo lettera raccomandata si terrà conto della data del timbro postale.

Ai fini dell'ammissione le domande devono contenere:

1. dati anagrafici del richiedente ovvero ragione sociale e legale rappresentante nel caso di società.
2. codice fiscale
3. indirizzo per il recapito della corrispondenza ed eventuale numero telefonico
4. numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
5. estremi dell'atto autorizzatorio, Ente che ha provveduto al rilascio, settore merceologico e specializzazione dei prodotti da porre in vendita nella fiera

Ai fini della formazione della graduatoria le domande devono contenere:

- prevedibili dimensioni dello spazio necessario ed eventuale presenza nel posteggio di automezzo attrezzato per la vendita
- dichiarazione del numero di presenze effettive (numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera) e/o di spunta (il numero delle volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività nella fiera).
- dichiarazione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dal Registro delle Imprese

Le domande pervenute fuori del termine o mancanti degli elementi per l'ammissione sono respinte con comunicazione al richiedente.

L'assenza nella fiera per più di tre anni consecutivi, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, comporta la perdita delle presenze maturate.

Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- verifica le dichiarazioni contenute nelle domande
- attesta il numero di presenze effettive maturate da ciascun richiedente nell'ambito della fiera sulla base della documentazione esistente agli atti tenuto conto anche dell'eventuale documentazione validamente presentata dall'operatore ed allegata alla domanda entro il termine di presentazione. In caso di subentro possono essere riconosciute al subentrante le presenze effettive maturate dal dante causa purché debitamente dimostrate e conseguite con l'autorizzazione relativa all'azienda ceduta
- redige la graduatoria tra le domande regolarmente pervenute, tenuto conto delle priorità stabilite dall'art. 27 della legge regionale n.26 / 1999.

In caso di ugual numero di presenze verrà tenuto conto della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al Registro Imprese. In caso di subentro si considera la data di inizio attività del subentrante.

La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio competente e resa pubblica mediante affissione presso il Servizio competente almeno venti giorni prima dell'inizio della fiera.

Qualora siano individuate zone riservate a specifiche tipologie di operatori, potranno essere redatte graduatorie distinte per ciascuna tipologia.

I soggetti interessati possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare, entro tre giorni dall'inizio della pubblicazione, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare se sono pertinenti all'oggetto.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata seguendo l'ordine della graduatoria mediante comunicazione agli interessati.

A nessun operatore può essere concesso più di un posteggio. Tale divieto non si applica a chi ha già operato su più di un posteggio nelle fiere precedenti l'approvazione del presente regolamento ed a chi è subentrato nell'attività di altri operatori che hanno ottenuto l'autorizzazione con concessione decennale del posteggio o che hanno operato nella fiera per almeno quattro anni.

Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto d'azienda.

Il Responsabile del Servizio può disporre in qualsiasi momento la soppressione di uno o più posteggi per cause di forza maggiore, per vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari o altri motivi di pubblico interesse.

Qualora abbia già avuto luogo l'assegnazione, si procede a nuova assegnazione nei posti liberi. In mancanza di posti liberi la concessione del posteggio è revocata e l'assegnatario del posto soppresso ha diritto al solo rimborso di quanto versato in anticipo per la concessione.

Art. 24 - Ulteriori disposizioni per l'assegnazione dei posteggi.

L'ottanta per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta all'anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci anni, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio.

Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui all'articolo precedente possono fare richiesta dell'autorizzazione di cui sopra al Servizio Comunale competente nel corso del procedimento per l'assegnazione del posteggio.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio seguendo l'ordine della graduatoria con indicazione dell'assegnazione decennale del posteggio con validità limitata ai soli giorni della fiera.

La concessione decennale del posteggio comporta per il titolare l'obbligo del pagamento della TOSAP e di ogni altro onere dovuto per la partecipazione alla fiera da versare ogni anno anticipatamente entro il termine comunicato dal Servizio comunale competente.

La validità dell'autorizzazione rimane sospesa e l'operatore non può occupare il posteggio assegnato fino alla regolarizzazione dei versamenti di cui sopra.

I posteggi non assegnati mediante autorizzazione decennale sono assegnati con validità per un solo anno sulla base della graduatoria di cui all'articolo precedente.

L'autorizzazione decade ed è revocata per mancato utilizzo del posteggio per tre anni, salvi i casi di malattia gravidanza servizio militare, e per ogni altra causa prevista dalle norme sull'esercizio dell'attività cui al Capo II della legge regionale n. 26/99 e dal Titolo II del presente regolamento.

Alle autorizzazioni e concessioni decennali di posteggio nelle fiere si applicano le medesime disposizioni che riguardano le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio nei mercati e quelle che riguardano l'assegnazione di posteggi nelle fiere, purché non contrastanti con specifiche disposizioni del presente articolo.

Art. 25 - Rilevazione delle presenze e assegnazione posteggi non occupati.

La rilevazione degli operatori presenti sul posteggio e dei posteggi non occupati è effettuata dalla Polizia Municipale entro le ore 8.30 di ciascun giorno di fiera.

La mancata occupazione del posteggio entro le ore 8.30 del 1° giorno di fiera o dei successivi comporta la perdita del diritto al posteggio e della presenza relativa all'anno in corso in proporzione ai giorni di mancato utilizzo.

Le tariffe e canoni pagati in anticipo possono essere rimborsati su richiesta degli interessati nel caso che l'assenza sia giustificata da validi motivi.

I posteggi assegnati e non occupati per qualsiasi motivo entro le ore 8.30 del 1° giorno di Fiera o dei successivi s'intendono liberi e riassegnabili con nuova concessione con decorrenza dallo stesso giorno agli operatori inseriti nella graduatoria ed anche ad altri operatori presenti in possesso dei necessari requisiti con attribuzione della presenza in proporzione ai giorni di validità della concessione.

Art. 26 - Norme comportamentali

Nell'ambito della Fiera, oltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, gli assegnatari di posteggio devono rispettare i seguenti obblighi, modalità e divieti:

- l'occupazione dei posteggi da parte degli assegnatari con i veicoli ed attrezzature di vendita non potrà avvenire prima delle ore 24,00 del giorno precedente la fiera;
- ogni posteggio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione o da persona delegata in conformità all'art. 34 della l.r. 04.10.99 n. 26;
- durante l'attività di vendita, è fatto l'obbligo di tenere a disposizione l'autorizzazione con la copia di eventuali comunicazioni di delega e, se prescritto, il libretto di idoneità sanitaria e di esibirli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente ad un documento di identità.
- in ogni banco di vendita deve essere tenuto bene in vista il cartello consegnato dal Comune riportante il nominativo del titolare, gli estremi dell'autorizzazione, numero, dimensioni e ubicazione del posteggio;
- è vietata la cessione totale o parziale del posteggio;
- è vietato lo scambio di posteggio tra operatori senza specifica autorizzazione del Servizio comunale competente che può disporla solo per esigenze organizzative;
- è vietato abbandonare il posteggio durante l'orario di vendita se non in caso di comprovata necessità;
- è vietato effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'atto di concessione del posteggio;
- il posizionamento delle tende di copertura dei posteggi deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei pedoni;
- è vietato appendere la merce in esposizione fuori dai limiti del posteggio;
- è vietato impegnare con i banchi di esposizione, merci o attrezzature di vendita gli spazi riservati ad uscite di sicurezza, apparecchiature antincendio o accessi alle abitazioni;
- è fatto obbligo di garantire il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati per pubblica necessità;
- i banchi di esposizioni delle merci devono essere mantenuti in condizioni decorose ed efficienti;

- è vietato tenere in vista intorno al banco di vendita scatoloni, cassette o altri tipi di imballaggi vuoti
- è vietato richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce o con grida e schiamazzi o facendo uso di strumenti e dispositivi di amplificazione sonora eccedenti la normale tollerabilità;
- i venditori di dischi, musicassette ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora, possono far uso di amplificatori a volume tale da non arrecare disturbo agli operatori e al pubblico;
- è vietato danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico
- è vietato tenere materie infiammabili, pericolose o che sono causa di esalazioni nocive o di cattivo odore;
- per l'illuminazione ed il funzionamento delle attrezzature degli stand è vietato far uso di cavi ed altro materiale non conforme alle norme in materia di sicurezza.
- al termine dell'orario di attività di vendita ciascun operatore deve lasciare il posteggio di cui è assegnatario libero e pulito e depositare i rifiuti prodotti dall'attività nel posteggio negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite nel regolamento per il servizio di igiene urbana ed ambientale.

Durante lo svolgimento del mercato è fatto obbligo a chiunque di rispettare le seguenti regole:

- osservare le norme del codice della strada, dei regolamenti ed ordinanze comunali che disciplinano la materia ed ogni disposizioni che verrà emanata dagli uffici comunali a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale;
- durante l'orario dell'attività del mercato sono vietate negli spazi destinati al passaggio pedonale la circolazione e la sosta di veicoli compresi cicli e motocicli, fatta eccezione per quelli di soccorso o comunque autorizzati;
- è vietato occupare spazi per sollecitare offerte, curare raccolte o sottoscrizioni o per effettuare forme pubblicitarie senza preventiva autorizzazione;
- è vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita
- e' vietata la vendita in forma itinerante nelle aree destinate alla fiera ed in quelle immediatamente adiacenti entro una distanza di m. 500. Sono esclusi da tale divieto i venditori di palloncini in possesso in regola con le norme per il commercio, artisti di strada ed esercenti di attività similari in possesso dell'iscrizione al Registro di P.S purché appositamente autorizzati dal Servizio Comunale competente, previo pagamento del diritto di posteggio; le autorizzazioni sono rilasciabili entro il numero massimo di 5.

TITOLO VI NORME COMUNI

Art. 27 - Pubblicità dei prezzi

L'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico e del prezzo di vendita per unità di misura deve essere osservato per tutte le merci esposte sui banchi di vendita collocati nei mercati o qualsiasi area pubblica secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.lgs n. 114 /1998 e degli artt. 13-14-15-16 del D.lgs n.206 /2005.

Art. 28 - Oneri relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche

L'applicazione della T.O.S.A.P. è disciplinata dal D.lgs n. 507/93 e dall'apposito regolamento comunale.

Il Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale, ha la facoltà di fissare, secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 26/99, un canone per la concessione del posteggio quale corrispettivo di tutti i servizi offerti per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

Il canone è sostitutivo della T.O.S.A.P.

Qualora l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche l'autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione degli stessi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 28 - Coincidenza di fiere e mercati.

Nel caso in cui la data di svolgimento di una manifestazione fieristica coincida con quella di un mercato è consentito il contemporaneo svolgimento, salvo diversa decisione del Comune assunta previa consultazione delle organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative

Art. 29 - Pulizia nei mercati

Gli operatori su aree pubbliche nei mercati, fiere o posteggi isolati debbono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti compresi gli appositi sacchi o contenitori.

Scarti e rifiuti non possono essere abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita né sulla strada. E' consentito, al termine dell'orario di attività, depositarli sull'area del proprio posteggio in maniera ordinata raccolti in sacchi o contenitori.

Art. 30 - Controllo igienico sanitario

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministero per la Sanità, dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non costituiscono mercato.

L'esposizione e vendita di prodotti alimentari non deperibili, anche non confezionati, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche se il posteggio non è collegato alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile ed alla rete fognaria.

La bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere in ogni caso effettuata solo con acqua potabile.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti alimentari immessi nei mercati ed altre aree pubbliche provvedono gli organi competenti secondo le norme vigenti e le direttive impartite dal Ministero della Sanità e dalla Regione.

Art. 31 - Ordine nei mercati e nelle fiere.

Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e sul corretto svolgimento delle attività di vendita in forma itinerante provvedono la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

La Polizia Municipale provvede inoltre al controllo della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate dallo svolgimento di mercati e fiere per il rispetto delle ordinanze emanate dal Servizio Comunale competente.

In caso di grave pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione, la forza pubblica può disporre anche la rimozione forzata di veicoli, attrezzature ed impianti utilizzati per la vendita.

Art. 32 - Sanzioni

In caso di violazione all'art. 3/1° del presente Regolamento si applica la sanzione prevista dall'art. 29/1° del D.lgs. 114/98, che comporta una pena pecuniaria da **€. 2.582,00 a €. 15.493,00** (obblabile con il pagamento di una somma di **€. 5,164,00** corrispondente al doppio del minimo) e la confisca delle attrezzature di vendita e della merce.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis, della Legge Regionale n. 26/99 per le violazioni alla norme del presente regolamento si applicano le norme del "Regolamento Comunale per la determinazione ed applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria per violazione a regolamenti comunali e ordinanze sindacali" approvato con delibera del consiglio comunale n. 222 del 09/09/2003 che prevede sanzioni da Euro 25,00 a Euro 500,00

Gli importi delle sanzioni in dettaglio per articolo sono indicati in calce al presente Regolamento, alla voce Allegato C.

In caso di particolare gravità o recidiva è disposta la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche su tutto il territorio comunale per un periodo fino a venti giorni.

La sospensione dell'attività di vendita è sempre disposta nel caso sia stata accertata la violazione delle norme del regolamento per atti o comportamenti incompatibili con il regolare svolgimento delle operazioni del mercato.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Nel caso sia disposta la sospensione dell'attività di operatore assegnatario di posteggio questi non può esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche per tutto il periodo della sospensione sia nel posteggio assegnato che in forma itinerante su tutto il territorio comunale.

L'autorizzazione è revocata in caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione disposta ai sensi dei precedenti commi.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte e notificate all'interessato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle norme per la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Allegato A**Aree destinate al commercio su aree pubbliche con posteggio per attività a carattere permanente**

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	GIORNI DI SVOLGIMENTO	NUMERO MASSIMO POSTEGGI
Mercato giornaliero	Piazza A. Costa	da lunedì a sabato	Settore alimentare n: 13 posteggi Settore non alimentare n: 24 posteggi Produttori agricoli n: 06 posteggi Mercato ittico n: 13 posteggi
Mercato giornaliero	Piazza Unità d'Italia	da lunedì a sabato	Settore alimentare n: 03 posteggi
Mercato settimanale del mercoledì	Piazza XX Settembre via Arco d'Augusto (parte)	mercoledì	Settore non alimentare n: 78 posteggi
Mercato settimanale del sabato	Piazza XX Settembre via G. Malatesta via Avveduti piazza Avveduti (parte) via Arco d'Augusto parte) Corso Matteotti (parte) Piazza Amiani (parte)	sabato	Settore non alimentare n: 95 posteggi Settore alimentare n: 17 posteggi
Mercato settimanale del sabato	Viale XII Settembre angolo via Montegrappa e G.Bruno	sabato	Settore alimentare n: 03 posteggi
Mercato settimanale del sabato	Via S. Paterniano angolo viale XII Settembre	sabato	Settore non alimentare n: 01 posteggio
Chiosco presso Cimitero Urbano	Piazzale in via Giustizia	Tutti i giorni	Settore non alimentare n: 02 posteggi
Chiosco presso Cimitero di Rosciano	Strada del Cimitero in località Rosciano	Tutti i giorni	Settore non alimentare n: 01 posteggio
Chiosco presso Cimitero dell'Ulivo	piazzale Cimitero in località Belgatto	Tutti i giorni	Settore non alimentare n: 01 posteggio
Chiosco presso Ospedale S. Croce	Piazzale ospedale in Via V. Veneto	Tutti i giorni	Settore alimentare e non alimentare n: 01 posteggio
Chiosco Piazza Unità d'Italia	Piazza Unità d'Italia	Tutti i giorni	Settore non alimentare n: 01 posteggio
Chiosco in viale Cairoli	Piazzale tra Viale Cairoli e via Puccini	Tutti i giorni	Settore alimentare n: 01 posteggio
Posteggio presso quartiere S. Lazzaro	Parcheggio via S. Lazzaro	Tutti i giorni	Produttore agricolo n: 01 posteggio
Posteggi quartiere S.Orso	Piazzale interno Centro commerciale Conad in via S. Eusebio	Martedì	Settore alimentare n: 4 posteggi di cui n. 2 da assegnare prioritariamente a produttori agricoli e pescatori Settore non alimentare n: 2 posteggi

Posteggi quartiere Vallato e Zona piazzale Don Orione	Parcheggio Ex Foro Boario Via L. Mercantini	Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato	Settore alimentare n: 4 posteggi
Posteggi quartiere S.Orso	Parcheggio Centro commerciale Coop in via G. Galilei	Giovedì	Settore alimentare n: 4 posteggi di cui n. 2 da assegnare prioritariamente a produttori agricoli e pescatori Settore non alimentare n: 2 posteggi
Posteggi quartiere Bellocchi	Parcheggio in via F. Malipiero	Venerdì	Settore alimentare n: 4 posteggi di cui n. 2 da assegnare prioritariamente a produttori agricoli e pescatori Settore non alimentare n: 2 posteggi
Posteggi quartiere di Marotta	Via Ferrari presso Centro Civico	giovedì	Settore alimentare e non alimentare n. 12 posteggi di cui n. 2 da assegnare prioritariamente a produttori agricoli e pescatori
Posteggi disgiunti da mercati	Viale Piceno (tratto bretella parallelo a viale Piceno	Tutti i giorni non festivi	Settore alimentare e non alimentare n. 4 posteggi
	Via Mattei (area adiacente il civico n. 11)	Tutti i giorni non festivi	Settore alimentare e non alimentare n. 2 posteggi
	Via Roma (area parcheggio angolo via Togliatti)	Tutti i giorni non festivi	Settore alimentare e non alimentare n. 1 posteggio
	Via Einaudi – a ridosso parcheggio a monte di Auchan)	Tutti i giorni non festivi	Settore alimentare e non alimentare n.1 posteggio

Allegato B - Fiere

DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	GIORNI DI SVOLGIMENTO	NUMERO MASSI POSTEGGI
FIERA DI SAN BARTOLOMEO	Viale Adriatico Viale Dante Alighieri Via D. Bramante Viale C. Battisti (tratto terminale)	24 – 25 – 26 agosto	250

ALLEGATO C**SANZIONI**

<i>NORMA VIOLATA</i>	<i>RIFERIMENTO ARTICOLO E COMMA</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
DISPOSIZIONI GENERALI		
E' vietata la vendita di prodotti alimentari su posteggi collocati in aree destinate alla vendita di prodotti non alimentari.	ART. 3/8°	DA €. 50,00 A € 300,00 RIDOTTA €. 100,00
ATTIVITA CON POSTEGGIO		
E' vietata ogni cessione totale o parziale del posteggio a terzi.	ART. 12/1°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00
E' vietato lo scambio di posteggio se non autorizzato.	ART. 12/2°	DA €. 50,00 A € 300,00 RIDOTTA €. 100,00
E' obbligatorio mantenere fisicamente distinte e separate le attrezzature di vendita utilizzate per ciascun posteggio nel rispetto delle dimensioni indicate nell'atto di concessione.	ART. 12/3°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
E' vietato l'esercizio su delega senza il rispetto delle modalità previste dall'art. 34 della legge regionale n. 26/1999.	ART. 12/4°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00
E' vietato il collocamento delle attrezzature di vendita oltre i sessanta minuti precedenti l'orario di inizio dell'attività di vendita stabilita dall'ordinanza che disciplina gli orari delle attività commerciali e la loro rimozione oltre i trenta minuti successivi all'orario stabilito per la fine dell'attività di vendita stabilito nell'ordinanza predetta.	ART. 13/5°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
E' vietato effettuare le operazioni di rimozione delle attrezzature di vendita prima dell'orario previsto, salvo i casi di forza maggiore.	ART.13/6°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
▪ E' obbligatorio tenere a disposizione durante l'attività di vendita l'autorizzazione con la copia di eventuali comunicazioni di delega, la documentazione relativa alla concessione del posteggio e, se prescritto, il libretto di idoneità sanitaria e di esibirli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente ad un documento di identità. ▪ E' vietato effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'atto di concessione del posteggio; ▪ E' obbligatorio mantenere tra ciascun posteggio uno spazio libero di 50 cm. o altra misura indicata nell'atto di concessione;	ART. 14/1°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00

▪ E' obbligatorio posizionare le tende di copertura dei posteggi senza ostacolare il passaggio dei pedoni; ▪ E' vietato appendere la merce in esposizione fuori dai limiti del posteggio; ▪ E' vietato impegnare con i banchi di esposizione, merci o attrezzature di vendita gli spazi riservati ad uscite di sicurezza, apparecchiature antincendio o accessi alle abitazioni; ▪ E' obbligatorio mantenere i banchi di esposizioni delle merci in condizioni decorose ed efficienti; ▪ E' vietato tenere in vista intorno al banco di vendita scatoloni, cassette o altri tipi di imballaggi vuoti; ▪ E' vietato richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce o con grida e schiamazzi eccedenti la normale tollerabilità; ▪ E' vietato danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico; ▪ E' obbligatorio lasciare il posteggio di cui è si è assegnatari libero e pulito al termine dell'orario di attività di vendita e di depositare i rifiuti prodotti dall'attività nel posteggio negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite nel regolamento per il servizio di igiene		
▪ E' obbligatorio garantire il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati per pubblica necessità; ▪ E' vietato tenere materie	ART. 14/1°	DA €. 50,00 A € 300,00 RIDOTTA €. 100,00
infiammabili, pericolose o che sono causa di esalazioni nocive o di cattivo odore.		
E' vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita	ART. 14/1°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00 <i>E' disposta la sospensione dell'attività di vendita ai sensi dell'art. 32/4° e 6° del presente Regolamento.</i>
ATTIVITA ITINERANTE		
All'operatore in possesso di sola autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è vietato sostare nello stesso punto per più di un'ora, oltre la quale è obbligatorio spostarsi di almeno 500	ART. 18/1°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00

metri, senza rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.		
E' vietato esercitare l'attività all'interno della zona delimitata dalle seguenti strade e luoghi: VIALE XII SETTEMBRE, VIALE A. GRAMSCI, VIALE B. BUOZZI, PORTO CANALE, LINEA FERROVIARIA, PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, VIA F. CAVALLOTTI, PIAZZALE DELLA STAZIONE FF.SS. Il divieto si estende alle aree pubbliche comprese entro una fascia di metri 50 dal limite esterno della carreggiata delle strade che delimitano la zona.	ART. 18/3°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00 <i>In caso di violazione del divieto, qualora vi sia grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, la forza pubblica può disporre anche la rimozione forzata di veicoli, attrezzature ed impianti utilizzati per la vendita.</i>
E' altresì vietato esercitare l'attività nelle seguenti zone: - VIALE ADRIATICO - LARGO DELLA LANTERNA - VIA NAZARIO SAURO - VIA C. SIMONETTI - VIALE CAIROLI - PIAZZALE AMENDOLA - VIALE GIOSUE' CARDUCCI - VIA DEL MOLETTA - LUNGOMARE COSTA VIVA - VIA VITTORIO VENETO, VIA G. GABRIELLI - STRADA NAZIONALE ADRIATICA dal ponte sul Metauro al ponte sull'Arzilla nei tratti più precisamente denominati: - VIALE PICENO, VIA C, PISACANE, VIALE XII SETTEMBRE, VIALE GRAMSCI, VIALE B. BUOZZI, VIALE 1° MAGGIO - STRADA NAZIONALE FLAMINIA dall'incrocio con il viale A. Gramsci fino al cavalcavia sull'autostrada A14 nei tratti più precisamente denominati: - VIA ROMA - VIA FLAMINIA. Il divieto si estende alle aree pubbliche comprese entro una fascia di metri 50 dal limite della carreggiata su ciascun senso di marcia delle aree di circolazione sopra indicate	ART. 18/4°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00 <i>In caso di violazione del divieto, qualora vi sia grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, la forza pubblica può disporre anche la rimozione forzata di veicoli, attrezzature ed impianti utilizzati per la vendita.</i>
E' vietato l'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18 anche agli imprenditori agricoli.	ART. 18/6°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00 <i>In caso di violazione del divieto, qualora vi sia grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, la forza pubblica può disporre anche la</i>

		<i>rimozione forzata di veicoli, attrezzature ed impianti utilizzati per la vendita..</i>
E' vietato esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche del demanio marittimo senza nulla osta delle competenti autorità	ART. 19/1°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00
• E' obbligatorio esibire il nulla osta ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; • E' obbligatorio esercitare l'attività esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; • E' vietato occupare la fascia di arenile oltre i 5 mt. dalla battigia.	ART. 19/3	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
FIERE ▪ E' obbligatorio tenere in vista il cartello consegnato dal Comune riportante il nominativo del titolare, gli estremi dell'autorizzazione, numero, dimensioni e ubicazione del posteggio; ▪ E' obbligatorio posizionare le tende di copertura dei posteggi senza ostacolare il passaggio dei pedoni; ▪ E' vietato appendere la merce in esposizione fuori dai limiti del posteggio; ▪ E' obbligatorio mantenere i banchi di esposizioni delle merci in condizioni decorose ed efficienti; ▪ E' vietato tenere in vista intorno al banco di vendita scatoloni, cassette o altri tipi di imballaggi vuoti ▪ E' vietato richiamare l'attenzione del pubblico con grida e schiamazzi o facendo uso di strumenti e dispositivi di amplificazione sonora eccedenti la normale tollerabilità; ▪ E' vietato, per i venditori di dischi, musicassette ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora, far uso di amplificatori a volume tale da arrecare disturbo agli operatori e al pubblico; ▪ E' vietato danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico; ▪ E' obbligatorio lasciare il	ART. 26/1°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00

▪ E' vietata la gestione del posteggio da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione che non sia delegata in conformità all'art. 34 della L.R. 26/99; ▪ E vietata la cessione totale o parziale del posteggio.	ART. 26/1°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00
▪ E' obbligatorio osservare le norme del codice della strada, dei regolamenti ed ordinanze comunali che disciplinano la materia ed ogni disposizioni che verrà emanata dagli uffici comunali a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale; ▪ E' vietata, durante l'orario dell'attività, la circolazione e la sosta di veicoli, compresi cicli e motocicli, negli spazi destinati al passaggio pedonale, fatta eccezione per quelli di soccorso o comunque autorizzati; ▪ E' vietato occupare spazi per sollecitare offerte, curare raccolte o sottoscrizioni o per effettuare forme pubblicitarie senza preventiva autorizzazione.	ART. 26/2°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
E' vietata la vendita in forma itinerante nelle aree destinate alla fiera ed in quelle immediatamente adiacenti entro una distanza di m. 500. Sono esclusi da tale divieto i venditori di palloncini in regola con le norme per il commercio, artisti di strada ed esercenti di attività similari in possesso dell'iscrizione al Registro di P.S purché appositamente autorizzati dal Servizio Comunale.	ART. 26/2°	DA €. 50,00 A € 300,00 RIDOTTA €. 100,00
E' vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita.	ART. 26/2°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00
E' obbligatoria l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico e del prezzo di vendita per unità di misura per tutte le merci esposte sui banchi di vendita	ART. 27/1°	DA €. 50,00 A € 300,00 RIDOTTA €. 100,00
E' vietato abbandonare scarti e rifiuti nello spazio destinato all'attività di vendita o sulla strada.	ART. 29/2°	DA €. 25,00 A €. 150,00 RIDOTTA €. 50,00
E' vietata la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi con acqua non potabile.	ART. 30/4°	DA €. 75,00 A €. 450,00 RIDOTTA €. 150,00